



COMUNE DI MASSA

COPIA

(1007/2011)

ATTO di CONSIGLIO del 28/06/2012 n. 35

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICA

L'anno duemiladodici il mese di giugno il giorno ventotto alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di ANDREANI MARCO

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BEDINI GIANCARLO

Sindaco PUCCI ROBERTO : assente

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

01	ALBERTI STEFANO		21	GIANNI STEFANO	
02	AMORESE ALESSANDRO	Ass.	22	GIUNTINI SILVIO ALBERTO	
03	AMORESE CORRADO NICOLA		23	GIUSTI ANDREA	
04	ANDREANI MARCO		24	GIUSTI GIOVANNI	Ass.
05	BALDINI GERMANO		25	GIUSTI LAURO	
06	BALLONI ALESSANDRO		26	INCORONATO AGOSTINO	
07	BENEDETTI STEFANO		27	LORIERI CESARE	
08	BERTELLONI DINO		28	MARCHI PIER PAOLO	
09	BERTI UILIAN		29	MIGNANI LAURA	
10	BONUGLI MAURIZIO		30	MUCCI GIULIO	
11	BORGHINI BRUNO		31	NERI FABRIZIO	Ass.
12	BUGLIANI ALDO		32	ORTORI SIMONE	Ass.
13	CARIOLO GABRIELE		33	PANESI FABRIZIO	Ass.
14	CARMASSI DANIELE		34	QUIETI BRUNO	
15	CARUSO STEFANO		35	RAFFI GIORGIO	
16	CASOTTI GIANCARLO		36	RICCI GIOVANNI	
17	DAGNINI AGOSTINO	Ass.	37	SILICANI LOREDANA	
18	DELLA MAGGESA ENZO		38	TONARELLI ALBERTO	
19	DELLA PINA PAOLO		39	TURRI LUIGI	
20	DELLA PINA RICCARDO MARIANO	Ass.	40	UZZO FEDERICO	

Presenti n. 33

Assenti n. 8

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:

CARUSO STEFANO
CASOTTI GIANCARLO
GIUNTINI SILVIO ALBERTO

Il Consiglio Comunale

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni del Comune di Massa approvato con delibera di Consiglio del 03/12/1994 n. 139;

Considerato che il Regolamento è per i cittadini un valido strumento di tutela e garanzia nei confronti dell'Amministrazione, sia in materia di conoscibilità del sistema normativo tributario, sia nell'ambito delle attività di accertamento e riscossione esercitate dagli uffici;

Dato atto che l'enunciazione di alcuni articoli può essere risultata poco chiara a rappresentare le varie fattispecie e necessitare una loro riformulazione, come verificato in sede di contenzioso, ovvero non indicare espressamente le ipotesi di riduzione dell'imposta, costringendo l'utente a consultare direttamente la legge istitutiva dell'imposta;

Ravvisata pertanto la necessità di integrare l'attuale Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni delle fattispecie relative alle esenzioni e riduzioni previste dalla legge per una immediata informazione all'utenza;

Valutato, inoltre, che occorre colmare le lacune evidenziate a seguito delle modifiche legislative intervenute e della diversa organizzazione assunta dall'Ente nell'attività di gestione dei tributi, anche al fine del perseguimento dell'equità fiscale:

Ritenuto necessario, in particolare, come di seguito rappresentato:

- variare l'art. 2 relativo alla "Classificazione del Comune" nel seguente modo:

ART. 2 VIGENTE	ART. 2 PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Classificazione del Comune</p> <p>In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1992, penultimo precedente a quello 1994, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 66562 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nella classe III.</p> <p>Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.</p>	<p style="text-align: center;">Classificazione del Comune</p> <p>In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 2010, penultimo precedente a quello 2012, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 70.973 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nella classe III.</p> <p>Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi, in deroga all'art. 3 della Legge n. 212/2000, entro la data di approvazione del bilancio di previsione e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio medesimo.</p>

- variare l'art. 3 relativo alle "Forme di gestione" nel seguente modo:

ART. 3 VIGENTE	ART. 3 PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Forme di gestione</p> <p>La gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni sono effettuati in regime di concessione, dalla Società AFIAP S.r.l., sede in Milano, Via Orseolo 3, in virtù del contratto di appalto n. 11916 del 23/9/91.</p> <p>Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.</p>	<p style="text-align: center;">Forme di gestione</p> <p>Il Comune gestisce direttamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni avvalendosi della collaborazione della società in house providing Master S.r.l., con sede in Massa, Via Porta Fabbrica, 1, ad eccezione dell'attività di accertamento e contenzioso che rimangono in carico agli Uffici Comunali ed è regolata con Disciplinare di Servizio approvato con atto del C.C. n. 2 del 14/01/2010.</p> <p>Abrogato.</p>

- variare l'art. 5 relativo alla "Modalità per provvedere alla installazione degli impianti pubblicitari" nel seguente modo:

ART. 5 VIGENTE	ART. 5 PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Modalità per provvedere alla installazione degli impianti pubblicitari</p> <p>I soggetti interessati ad esercitare la pubblicità nelle forme indicate dall'art. 4 del presente regolamento debbono farne richiesta al Sindaco il quale si esprimerà a seguito della istruttoria curata dal Settore Finanze e Patrimonio che si avvarrà, se del caso, dei pareri degli uffici interessati per competenza (Comando Polizia Municipale, Ufficio Tecnico, Urbanistica).</p> <p>Qualora si tratti di esposizione di insegne, vetrinette, cartelli o di qualunque oggetto pubblicitario all'esterno dei fabbricati, la richiesta dovrà sottostare alla procedura della autorizzazione edilizia e dovrà essere accompagnata dal nullaosta del proprietario dell'immobile su cui verrà installata la pubblicità o dal possessore dell'immobile, se trattasi di pubblicità illuminata o luminosa che potrebbe causargli molestie.</p> <p>Nel caso in cui la pubblicità venga effettuata su beni di proprietà comunale o su beni appartenenti al demanio comunale dovrà essere richiesta la relativa concessione di suolo pubblico.</p>	<p style="text-align: center;">Modalità per provvedere alla installazione degli impianti pubblicitari</p> <p>I soggetti interessati ad esercitare la pubblicità nelle forme indicate dall'art. 4 del presente regolamento debbono farne richiesta al Settore di competenza che si esprimerà a seguito dell'espletamento dell'istruttoria prevista.</p> <p>Qualora si tratti di esposizione di insegne, vetrinette, cartelli o di qualunque oggetto pubblicitario all'esterno dei fabbricati, la richiesta dovrà sottostare alla procedura della autorizzazione edilizia e dovrà essere accompagnata dal nullaosta del proprietario dell'immobile su cui verrà installata la pubblicità o dal possessore dell'immobile, se trattasi di pubblicità illuminata o luminosa che potrebbe causargli molestie.</p> <p>Nel caso in cui la pubblicità venga effettuata su beni di proprietà comunale o su beni appartenenti al demanio comunale dovrà essere richiesta la relativa concessione di suolo pubblico.</p> <p>Il soggetto passivo dell'imposta prima di iniziare la pubblicità è tenuto a presentare all'Ufficio Affissioni e Pubblicità apposita dichiarazione su modulo predisposto dallo stesso ufficio e messo</p>

<p>Il soggetto passivo dell'imposta prima di iniziare la pubblicità è tenuto a presentare all'Ufficio Affissioni e Pubblicità apposita dichiarazione su modulo predisposto dallo stesso ufficio e messo a disposizione degli interessati nella quale debbono essere indicate le generalità e la residenza dell'interessato, il codice fiscale, la descrizione e le dimensioni del materiale pubblicitario, la località di esposizione o di svolgimento, gli estremi della concessione edilizia o del suolo pubblico ove prescritte.</p> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di variazione della pubblicità che comportano la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.</p> <p>La dichiarazione per la pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, semprechè non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1,2,3 del D.Lgs 507/93 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza 1° Gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.</p>	<p>a disposizione degli interessati nella quale debbono essere indicate le generalità e la residenza dell'interessato, il codice fiscale, la descrizione e le dimensioni del materiale pubblicitario, la località di esposizione o di svolgimento, gli estremi della concessione edilizia o del suolo pubblico ove prescritte.</p> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di variazione della pubblicità che comportano la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.</p> <p>Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, a seguito di ordinanza per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza stabilita dall'autorizzazione, spetta al titolare il solo rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento; al medesimo spetta l'onere della rimozione della pubblicità come di eventuali supporti e/o sostegni oltre al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inadempienza si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dal presente Regolamento Comunale.</p> <p>La dichiarazione per la pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, semprechè non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1,2,3 del D.Lgs 507/93 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza 1° Gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.</p>
---	--

- variare l'art. 6 relativo ai "Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti" nel seguente modo:

ART. 6 VIGENTE	ART. 6 PROPOSTA DI MODIFICA
Criteri per la realizzazione del piano generale	Criteri per la realizzazione del piano generale

degli impianti	degli impianti
<p>La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente Regolamento.</p> <p>Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 4 del presente Regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione del territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 17.</p> <p>Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.</p> <p>Alla formazione del piano provvede apposita Commissione formata dall'ufficio affissioni, ufficio tributi, ufficio patrimonio, ufficio viabilità, ufficio urbanistica e polizia municipale. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro venti giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione Edilizia o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma .</p> <p>Dalla entrata in vigore del presente Regolamento e del piano generale degli impianti, viene dato corso alle istanze per le installazioni di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 507/93. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai provvedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.</p> <p>Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.</p>	<p>La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente Regolamento.</p> <p>Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 4 del presente Regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione del territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 19.</p> <p>Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.</p> <p>Alla formazione del piano provvede apposita Commissione formata dall'ufficio affissioni, ufficio tributi, ufficio patrimonio, ufficio viabilità, ufficio urbanistica e polizia municipale. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro venti giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione Edilizia o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma .</p> <p>Dalla entrata in vigore del presente Regolamento e del piano generale degli impianti, viene dato corso alle istanze per le installazioni di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 507/93. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai provvedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.</p> <p>Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.</p>

- variare l'art. 7 relativo alla "La deliberazione delle tariffe" nel seguente modo:

ART. 7 VIGENTE	ART. 7 PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">La deliberazione delle tariffe</p> <p>Le tariffe dell'imposta della pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° Gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, si intendono prorogate di anno in anno. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.</p>	<p style="text-align: center;">La deliberazione delle tariffe</p> <p>Le tariffe dell'imposta della pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale, in deroga all'art. 3 della Legge n. 212/2000, entro la data di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio medesimo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, si intendono prorogate di anno in anno. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.</p>

- variare l'art. 8 relativo alla "Suddivisione in categorie" nel seguente modo:

ART. 8 VIGENTE	ART. 8 PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Suddivisione in categorie</p> <p>Le località del territorio del Comune, sono suddivise in due categorie, speciale e normale in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione: - dell'imposta sulla pubblicità - del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali. Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione del 150% della tariffa base dell'imposta e del diritto. La giunta Comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale per l'anno successivo, entro il limite massimo del 150% della tariffa base stabilita dalla legge. Quando non sono approvate modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente regolamento, per costituirne parte integrante, sotto la lettera A. La loro superficie complessiva non supera il</p>	<p style="text-align: center;">Suddivisione in categorie</p> <p>Le località del territorio del Comune, sono suddivise in due categorie, speciale e normale in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione: - dell'imposta sulla pubblicità - del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali. Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione del 150% della tariffa base dell'imposta e del diritto. La Giunta Comunale, con le modalità di cui all'art. 7, comma 1, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale per l'anno di riferimento, entro il limite massimo del 150% della tariffa base stabilita dalla legge. Quando non sono approvate modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente regolamento, per costituirne parte integrante, sotto la lettera A. La loro superficie complessiva non supera il trentacinque</p>

<p>trentacinque per cento (35%) di quella del “centro abitato” delimitato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con deliberazione della G.M. n. 1882 del 11/11/1994.</p> <p>La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà superare il 50% di quella complessiva. L’evasione delle commissioni sarà, compatibilmente con la disponibilità degli impianti, effettuata nella medesima proporzione.</p>	<p>per cento (35%) di quella del “centro abitato” delimitato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con deliberazione della G.M. n. 1882 del 11/11/1994.</p> <p>La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà superare il 50% di quella complessiva. L’evasione delle commissioni sarà, compatibilmente con la disponibilità degli impianti, effettuata nella medesima proporzione.</p>
--	---

- variare l’art. 9 relativo alla “Stagione turistica – maggiorazione tariffe” nel seguente modo:

ART. 9 VIGENTE	ART. 9 PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Stagione turistica – maggiorazione tariffe.</p> <p>Il Comune applica, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, indicati nell’allegato elenco B, per complessivi mesi quattro all’anno, corrispondenti ai seguenti periodi: maggio-giugno-luglio-agosto, una maggiorazione del 50% delle tariffe per la pubblicità e pubbliche affissioni di cui all’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 507/93.</p> <p>La Giunta comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare per la durata della stagione turistica per l’anno successivo, entro il limite massimo del 50% delle tariffe, stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.</p>	<p style="text-align: center;">Stagione turistica – maggiorazione tariffe.</p> <p>Il Comune applica, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, (abrogato), per complessivi mesi quattro all’anno, corrispondenti ai seguenti periodi: maggio-giugno-luglio-agosto, una maggiorazione del 50% delle tariffe per la pubblicità e pubbliche affissioni di cui all’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 507/93.</p> <p>La Giunta comunale, con le modalità di cui all’art. 7, comma 1, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare per la durata della stagione turistica per l’anno di riferimento, entro il limite massimo del 50% delle tariffe, stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.</p>

- variare l’art. 11 relativo al “Soggetto passivo” nel seguente modo:

ART. 11 VIGENTE	ART. 11 PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Soggetto passivo</p> <p>Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.</p> <p>E’ obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.</p> <p>Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo periodo è pertanto tenuto</p>	<p style="text-align: center;">Soggetto passivo</p> <p>Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.</p> <p>E’ obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.</p> <p>Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo periodo è pertanto tenuto</p>

<p>all’obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ad al connesso pagamento dell’imposta. Allo stesso è notificato l’eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell’imposta, accessori e spese.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, il Concessionario notifica avviso di accertamento di rettifica, od invito al pagamento al soggetto indicato dal secondo periodo del presente articolo, sperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d’imposta, accessori e spese.</p>	<p>all’obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ad al connesso pagamento dell’imposta. Allo stesso è notificato l’eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell’imposta, accessori e spese.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, il Comune notifica avviso di accertamento di rettifica, od invito al pagamento al soggetto indicato dal secondo periodo del presente articolo, sperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d’imposta, accessori e spese.</p>
--	---

- variare l’art. 12 relativo al “Modalità di applicazione dell’imposta” nel seguente modo:

ART. 12 VIGENTE	ART. 12 PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Modalità di applicazione dell’imposta</p> <p>L’imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.</p> <p>L’imposta per i mezzi polifacciali è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.</p> <p>Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all’imposta per la superficie corrispondente all’ideale figura piana minima in cui sono comprese.</p> <p>L’imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.</p> <p>Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.</p> <p>L’imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.</p> <p>Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni e le bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè</p>	<p style="text-align: center;">Modalità di applicazione dell’imposta</p> <p>L’imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.</p> <p>L’imposta per i mezzi polifacciali è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.</p> <p>Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all’imposta per la superficie corrispondente all’ideale figura piana minima in cui sono comprese.</p> <p>L’imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.</p> <p>Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.</p> <p>L’imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.</p> <p>Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni e le bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati</p>

<p>collocati in connessione tra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.</p> <p>La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dal Concessionario, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso l'utente è tenuto a pagare forfettariamente l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 50% del totale delle locandine.</p> <p>L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto.</p> <p>Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.</p> <p>L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt.12, commi 1 e 3, 13,14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/93 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.</p>	<p>in connessione tra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.</p> <p>La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è validata dalla Società Master s.r.l., previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso l'utente è tenuto a pagare forfettariamente l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 50% del totale delle locandine.</p> <p>L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto.</p> <p>Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.</p> <p>L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt.12, commi 1 e 3, 13,14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/93 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.</p>
---	--

- variare l'art. 13 relativo alle "Dichiarazioni" nel seguente modo:

ART. 13 VIGENTE	ART. 13 PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Dichiarazioni</p> <p>Ottenuta l'autorizzazione prevista, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al Concessionario su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La</p>	<p style="text-align: center;">Dichiarazioni</p> <p>Ottenuta l'autorizzazione prevista, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare alla Società Master s.r.l. su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da</p>

<p>dichiarazione è esente da bollo (tabella B art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).</p> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senza spese per l'utente.</p> <p>La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.</p> <p>Nel caso in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1 e 3 D.Lgs. 507/93, si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui agli artt. 14 comma 3 e 15 del citato decreto, si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.</p> <p>L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.</p>	<p>bollo (tabella B art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).</p> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 180 giorni dalla richiesta.</p> <p>La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.</p> <p>Nel caso in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1 e 3 D.Lgs. 507/93, si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui agli artt. 14 comma 3 e 15 del citato decreto, si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.</p> <p>L'ufficio preposto rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.</p>
---	--

- variare l'art. 14 relativo alla "Rettifica ed accertamento d'ufficio" nel seguente modo:

ART. 14 VIGENTE	ART. 14 PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Rettifica ed accertamento d'ufficio</p> <p>Entro due anni dalla data in cui è stata – o avrebbe dovuto essere – presentata la dichiarazione, il Concessionario procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso di accertamento notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con .A.R..</p> <p>Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse</p>	<p style="text-align: center;">Rettifica ed accertamento d'ufficio</p> <p>Entro cinque anni dalla data in cui è stata – o avrebbe dovuto essere – presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso di accertamento notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con .A.R..</p> <p>Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di 60</p>

dovute e dei relativi interessi ed il termine di 60 giorni per il pagamento.	giorni per il pagamento.
--	--------------------------

- variare l'art. 15 relativo al " Pagamento dell'imposta e del diritto" nel seguente modo:

ART. 15VIGENTE	ART. 15 PROPOSTA DI MODIFICA
Pagamento dell'imposta e del diritto	Pagamento dell'imposta e del diritto
<p>Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale può essere effettuato anche a mezzo di c/c postale intestato al Concessionario del Comune. L'importo dovuto è arrotondato a lire 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai periodi 1 e 2 dell'art. 9 del presente regolamento. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli.</p> <p>L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.</p> <p>L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a lire 3.000.000 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.</p> <p>Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di c/c postale, sia direttamente al Concessionario al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del c/c postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti.</p> <p>Per il pagamento diretto, l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria Comunale.</p> <p>La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre</p>	<p>Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale può essere effettuato anche a mezzo di c/c postale intestato al Comune di Massa. L'importo dovuto è arrotondato a Euro 1,00 per difetto se la frazione non è superiore a Euro 0,50 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai periodi 1 e 2 dell'art. 9 del presente regolamento. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli.</p> <p>L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.</p> <p>L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a Euro 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.</p> <p>Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di c/c postale intestato al Comune di Massa, sia direttamente alla Società Master s.r.l. al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del c/c postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti.</p> <p>Per il pagamento diretto, l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria Comunale.</p> <p>La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni previste per Legge. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del</p>

<p>del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.</p> <p>I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.</p> <p>Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R.n. 642/1972) indirizzato al Comune, Ufficio Pubblicità e Affissioni. Il Concessionario provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.</p>	<p>creditore subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.</p> <p>Entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R.n. 642/1972) indirizzato al Comune. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 180 giorni dalla richiesta.</p>
---	--

- variare l'art. 16 relativo alle " Tariffe" nel seguente modo:

ART. 16 VIGENTE	ART. 16 PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Tariffe</p> <p>Le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale nei termini previsti dall'art. 3, comma 1 del presente regolamento, vengono determinate con riferimento ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 507/93 per le diverse tipologie di pubblicità. Alle stesse si applicano le riduzioni ed esenzioni indicate negli artt. 16 e 17 del citato D.Lgs. 507/93.</p>	<p style="text-align: center;">Tariffe</p> <p>Le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale nei termini previsti dall'art. 3, comma 1 del presente regolamento, vengono determinate con riferimento ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 507/93 per le diverse tipologie di pubblicità.</p> <p>Ultimo periodo abrogato</p>

- in sostituzione dell'ultimo periodo del precedente articolo inserire i seguenti articoli:
al punto 17 "Riduzioni":

ART. 17 DA INSERIRE	
	<p style="text-align: center;">Riduzioni</p> <p>1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà, secondo quanto disposto dal</p>

	<p>comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per le fattispecie qui di seguito elencate:</p> <p>a) pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;</p> <p>b) pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;</p> <p>c) pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.</p> <p>2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 11 del presente regolamento e sottoscritta dallo stesso interessato. Il Funzionario responsabile può invitare, qualora occorra, il soggetto passivo a presentare all'Ufficio preposto, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovare i requisiti autocertificati, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.</p> <p>3. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma devono essere verificati direttamente dall'ufficio preposto attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili.</p> <p>Quando ciò non sia possibile o sussistono incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.</p>
--	--

al punto 18 “Esenzioni”:

ART. 18 DA INSERIRE

	<p style="text-align: center;">Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:</p>
--	---

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione ed utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e gli avvisi riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stesse stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non

	<p>superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;</p> <p>1) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Tuttavia per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati, l'imposta è dovuta per l'intera superficie. Nel caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui sopra.</p> <p>2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese registrate presso la Camera di Commercio.</p> <p>3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del comma 1 compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.</p> <p>4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio preposto pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.</p>
--	---

- variare l'art. 17 relativo alle "Finalità" divenuto art. 19:

ART. 17 VIGENTE	ART. 19 PROPOSTA DI MODIFICA
Finalità	Finalità
<p>Il Comune, a mezzo del Concessionario del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.</p> <p>I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli</p>	<p>Il Comune, a mezzo della Società Master s.r.l., assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.</p> <p>I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e</p>

<p>per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 507/1993. I medesimi soggetti dovranno far pervenire le relative commissioni entro i cinque giorni precedenti la data di affissione.</p> <p>La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente periodo deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti. A tale proposito si allega, sotto la lettera C, elenco degli impianti delle pubbliche affissioni di cui sopra.</p> <p>I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato (allegato D).</p> <p>I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune o al Concessionario, sono dallo stesso collocati negli appositi spazi, nei limiti della capienza degli stessi.</p> <p>I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi attribuiti a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti stabiliti dal regolamento, come da allegato E, sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità stabilite dal comma 1 dello stesso articolo.</p> <p>Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dal regolamento degli impianti. Qualora nel proseguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.</p>	<p>per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 507/1993. I medesimi soggetti dovranno far pervenire le relative commissioni entro i cinque giorni precedenti la data di affissione.</p> <p>La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente periodo deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti. A tale proposito si allega, sotto la lettera B, elenco degli impianti delle pubbliche affissioni di cui sopra.</p> <p>I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato (allegato C).</p> <p>I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune o alla Società Master s.r.l. sono collocati, dalla medesima, negli appositi spazi, nei limiti della capienza degli stessi.</p> <p>I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi attribuiti a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti stabiliti dal regolamento, come da allegato D, sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità stabilite dal comma 1 dello stesso articolo.</p> <p>Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dal regolamento degli impianti. Qualora nel proseguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.</p>
--	---

- variare l'art. 18 relativo alle "Affissioni – prenotazioni – registro cronologico" in art. 20;

- variare l'art. 19 relativo ai "Criteri e modalità per l'espletamento del servizio" divenuto art. 21 nel seguente modo:

ART. 19 VIGENTE	ART. 21 PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Criteri e modalità per l'espletamento del servizio</p> <p>I manifesti devono essere fatti pervenire al Concessionario, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio, fatta eccezione salvo per quelli connessi alla funzione di ufficiale di Governo attribuita al Sindaco (legge 142/90, art. 38 comma 1).</p> <p>I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:</p> <p>a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;</p> <p>b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.</p> <p>Per l'affissione dei manifesti e delle locandine pubblicate dagli uffici comunali, è necessario richiedere l'autorizzazione al Funzionario responsabile del controllo contabile sulla gestione, da far pervenire al Concessionario del servizio. Per ottenere tale autorizzazione occorre presentare copia del materiale destinato all'affissione, che resterà agli atti.</p> <p>Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro del Concessionario, con la data di scadenza prestabilita.</p> <p>La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.</p> <p>Nei casi previsti dall'art. 22, commi 4 e 5 del D.Lgs. 507/93, il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi al Concessionario entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale il Concessionario provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni</p>	<p style="text-align: center;">Criteri e modalità per l'espletamento del servizio</p> <p>I manifesti devono essere fatti pervenire alla Società Master s.r.l., nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio, fatta eccezione salvo per quelli connessi alla funzione di ufficiale di Governo attribuita al Sindaco (legge 267/2000, art. 54 comma 1).</p> <p>I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:</p> <p>a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;</p> <p>b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.</p> <p>Per l'affissione dei manifesti e delle locandine pubblicate dagli uffici comunali, è necessario richiedere l'autorizzazione al Funzionario responsabile del controllo contabile sulla gestione, da far pervenire alla Società Master s.r.l. Per ottenere tale autorizzazione occorre presentare copia del materiale destinato all'affissione, che resterà agli atti.</p> <p>Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro della Società Master s.r.l., con la data di scadenza prestabilita.</p> <p>La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.</p> <p>Nei casi previsti dall'art. 22, commi 4 e 5 del D.Lgs. 507/93, il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi alla Società Master s.r.l. entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 180 giorni dal ricevimento</p>

<p>dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per trenta giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.</p> <p>Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il Concessionario provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, il Concessionario provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro trenta giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. Per i manifesti non affissi si applicano le disposizioni di cui all'ultima parte del periodo precedente.</p> <p>In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare il Concessionario ad effettuare il conguaglio tra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.</p> <p>I manifesti pervenuti senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro trenta giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.</p> <p>Le disposizioni previste dal D.Lgs. 507/93 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità, si applicano per quanto compatibile e non previsto in questo capo anche al diritto sulle pubbliche affissioni.</p>	<p>dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per trenta giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.</p> <p>Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, la Società Master s.r.l. provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, la Società Master s.r.l. provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e l'ufficio comunale dispone entro sessanta giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. Per i manifesti non affissi si applicano le disposizioni di cui all'ultima parte del periodo precedente.</p> <p>In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare la Società Master s.r.l. ad effettuare il conguaglio tra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.</p> <p>I manifesti pervenuti senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro trenta giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.</p> <p>Le disposizioni previste dal D.Lgs. 507/93 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità, si applicano per quanto compatibile e non previsto in questo capo anche al diritto sulle pubbliche affissioni.</p>
---	--

- variare l'art. 20 divenuto art. 22 relativo alla " Applicazioni e tariffe" nel seguente modo:

ART. 20 VIGENTE	ART. 22 PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Applicazioni e tariffe</p> <p>Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che</p>	<p style="text-align: center;">Applicazioni e tariffe</p> <p>Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che</p>

<p>provvede alla loro esecuzione. Le tariffe approvate con delibera della Giunta comunale nei termini previsti dall'art. 3, comma 1 del presente regolamento, vengono determinate con riferimento ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 507/93 per le diverse tipologie di affissione. Alle stesse si applicano le riduzioni ed esenzioni indicate negli artt. 20 e 21 del citato D.Lgs.</p>	<p>provvede alla loro esecuzione. Le tariffe approvate con delibera della Giunta comunale nei termini previsti dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento, vengono determinate con riferimento ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 507/93 per le diverse tipologie di affissione. Ultimo periodo abrogato</p>
--	---

- in sostituzione dell'ultimo periodo del precedente articolo inserire i seguenti articoli:
al punto 23 "Riduzioni":

ART. 23 DA INSERIRE

	<p style="text-align: center;">Riduzioni</p> <p>1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:</p> <p>a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;</p> <p>c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;</p> <p>d. per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;</p> <p>e. per gli annunci mortuari.</p> <p>2. I requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle lettere b), c) e d) sono accertati e verificati con le stesse modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 17 del presente Regolamento.</p> <p>3. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza.</p> <p>4. La presenza all'interno del manifesto di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relativamente alla fattispecie previste dall'art. 20 del D. Lgs 507/93, mantiene la riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore ad un quarto della superficie complessiva del</p>
--	---

	manifesto.
--	-------------------

al punto 24 “Esenzioni”:

ART. 24 PROPOSTA DI MODIFICA

	<p>Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:</p> <p>a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;</p> <p>b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;</p> <p>c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;</p> <p>d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;</p> <p>e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;</p> <p>f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;</p> <p>g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.</p> <p>2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, secondo le vigenti disposizioni normative in materia.</p> <p>3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta , la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.</p> <p>4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.</p>
--	--

- variare l'art. 21 relativo alle “Sanzioni tributarie ed interessi” in art. 25;

- variare l'art. 22 divenuto art. 26 relativo alle “ Sanzioni amministrative” nel seguente modo:

ART. 22 VIGENTE

ART. 26 PROPOSTA DI MODIFICA

Sanzioni amministrative	Sanzioni amministrative
<p>In applicazione di quanto disposto nell'art. 24 del citato decreto, per la violazione delle norme regolamentari stabilite dal Comune, si applica la sanzione da L. 200.000 a 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 gg. dall'accertamento delle violazioni.</p> <p>I mezzi pubblicitari esposti abusivamente saranno sequestrati, con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi. Nella stessa ordinanza sarà indicato il termine ultimo per chiedere la restituzione del materiale sequestrato e l'ammontare della cauzione da versare per ottenere il rilascio di quanto trattenuto.</p>	<p>In applicazione di quanto disposto nell'art. 24 del citato decreto, per la violazione delle norme regolamentari stabilite dal Comune, si applica la sanzione da Euro 103,29 a 1.032,91. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 gg. dall'accertamento delle violazioni.</p> <p>I mezzi pubblicitari esposti abusivamente saranno sequestrati, con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi. Nella stessa ordinanza sarà indicato il termine ultimo per chiedere la restituzione del materiale sequestrato e l'ammontare della cauzione da versare per ottenere il rilascio di quanto trattenuto.</p>

- variare l'art. 23 divenuto art. 27 relativo al "Contenzioso" nel seguente modo:

ART. 23 VIGENTE

ART. 27 PROPOSTA DI MODIFICA

Contenzioso	Contenzioso
<p>Contro gli accertamenti relativi all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché per ogni controversia concernente l'imposta in questione è ammesso ricorso con l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 6/10/1972, art. 20, nonché successive norme adottate in materia (D. Lgs. 31.12.92, n. 546).</p>	<p>Contro gli accertamenti relativi all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché per ogni controversia concernente l'imposta in questione è ammesso ricorso con l'osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 31.12.92, n. 546 e successive modificazioni.</p>

- variare l'art. 24 divenuto art. 28 relativo alle "Abrogazioni" nel seguente modo:

ART. 24 VIGENTE

ART. 28 PROPOSTA DI MODIFICA

Abrogazioni	Abrogato.
<p>Dalla entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento vigente approvato con delibera C.C. n. 443 del 22/12/1972 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le precedenti norme comunali in contrasto con le presenti disposizioni.</p>	

- variare l'art. 25 relativo alla "Entrata in vigore" in art. 29 :

ART. 25 VIGENTE	ART. 29 PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Entrata in vigore</p> <p>Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.</p>	<p style="text-align: center;">Entrata in vigore</p> <p>Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.</p>

Visto lo Statuto del Comune di Massa;

Visto l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/ 2000;

Vista la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare attribuita ai Comuni;

Rilevato che il termine per l'approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del Bilancio di Previsione e che se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento, secondo quanto statuito del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28/12/2001 n. 488;

Visto che con decreto ministeriale il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato fissato al 30/06/2012;

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter deliberare sulla proposta così come risultante dalla discussione e dalle dichiarazioni di voto;

Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni del Comune di Massa;

Visto il parere espresso dalla Dirigente del Settore Entrate e Società Partecipate, Dr.ssa Maria Stella Fialdini, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto così firmato: "Favorevole";

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Bilancio in data 6/06/2012;

Visti gli emendamenti proposti dalla Commissione Consiliare Finanze, Bilancio Partecipato, Patrimonio e fatti propri dall'Amministrazione Comunale, come di seguito scritti:

1° emendamento

Art. 5 – Modalità per provvedere alla installazione degli impianti pubblicitari.

Comma 6: eliminare le seguenti parole dopo il punto e virgola fino al capoverso "al medesimo spetta l'onere della rimozione della pubblicità come di eventuali supporti e/o sostegni oltre al

ripristino dello stato dei luoghi. In casi di inadempienza si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dal presente Regolamento Comunale”

Il Presidente mette in votazione l'emendamento:

Consiglieri presenti n. 32;

Consiglieri assenti n. 9 (Amorese Alessandro, Dagnini, Della Pina Riccardo, Gianni, Giusti Giovanni, Mucci, Neri, Ortori, Pucci);

Voti favorevoli n. 28;

Voti contrari n. =;

Astenuti n. 4 (Amorese Corrado, Benedetti, Caruso, Quietì);

L'emendamento è accolto

2° emendamento

Art. 6 – Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti

Comma 4: Sostituire la formulazione del comma 4 con la seguente: “Alla formazione del piano provvede apposita Commissione formata dal personale degli uffici interessati quali affissioni, tributi, patrimonio,viabilità, Settore Urbanistica e Polizia Municipale”

Comma 6: Sostituire la dicitura “entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo” con la seguente “entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione”.

Il Presidente mette in votazione l'emendamento:

Consiglieri presenti n. 27;

Consiglieri assenti n. 14 (Alberti, Amorese Alessandro, Benedetti, Berti, Caruso, Dagnini, Della Pina Riccardo, Giusti Andrea, Giusti Giovanni, Mucci, Neri, Ortori, Panesi, Pucci);

Voti favorevoli n. 25;

Voti contrari n. =;

Astenuti n. 2 (Amorese Corrado, Quietì);

L'emendamento è accolto

Visto il risultato della votazione -effettuata con strumentazione informatica- sulla proposta di deliberazione unitamente agli emendamenti accolti, e preso atto dell'esito proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente designati (Consiglieri: Caruso, Casotti, Giuntini), di seguito riportato:

Consiglieri presenti n. 33;

Consiglieri assenti n. 8 (Amorese Alessandro, Dagnini, Della Pina Riccardo, Giusti Giovanni, Neri, Ortori, Panesi, Pucci);

Voti favorevoli n. 29;

Voti contrari n. =;

Astenuti n. 4 (Amorese Corrado, Benedetti, Caruso, Quietì);

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni evidenziate nella premessa del presente atto;

2. di dare atto che il nuovo testo del Regolamento, a seguito delle modifiche apportate, è il seguente:

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

CAPO I
DISCIPLINA GENERALE

Articolo 1
Applicazione dell'imposta e del diritto

In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Articolo 2
Classificazione del Comune

In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 2010, penultimo precedente a quello 2012, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 70.973 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nella classe III.

Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi, in deroga all'art. 3 della Legge n. 212/2000, entro la data di approvazione del bilancio di previsione e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio medesimo.

Articolo 3
Forme di gestione

Il Comune gestisce direttamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni avvalendosi della collaborazione della società in house providing Master S.r.l., con sede in Massa, Via Porta Fabbrica, 1, ad eccezione dell'attività di accertamento e contenzioso che rimangono in carico agli Uffici Comunali ed è regolata con Disciplinare di Servizio approvato con atto del C.C. n. 2 del 14/01/2010.

Abrogato.

Articolo 4
Tipologie degli impianti pubblicitari

Sul territorio comunale possono essere installati i seguenti impianti:

- targa – cartello – scritta – cassonetto – parapetonale – freccia – cestino gettacarta – gonfalone palo luce – stendardo – tabella – bacheca – poster – trespolo – orologio pubblicitario.

Il presente elenco non è comunque esaustivo di tutte le tipologie di impianti esistenti, in quanto gli stessi verranno meglio identificati nel piano generale degli impianti, sia nella loro dislocazione che nella loro quantità.

Articolo 5
Modalità per provvedere alla installazione degli impianti pubblicitari

I soggetti interessati ad esercitare la pubblicità nelle forme indicate dall'art. 4 del presente regolamento debbono farne richiesta al Settore di competenza che si esprimerà a seguito dell'espletamento dell'istruttoria prevista.

Qualora si tratti di esposizione di insegne, vetrinette, cartelli o di qualunque oggetto pubblicitario all'esterno dei fabbricati, la richiesta dovrà sottostare alla procedura della autorizzazione edilizia e dovrà essere accompagnata dal nullaosta del proprietario dell'immobile su cui verrà installata la pubblicità o dal possessore dell'immobile, se trattasi di pubblicità illuminata o luminosa che potrebbe causargli molestie.

Nel caso in cui la pubblicità venga effettuata su beni di proprietà comunale o su beni appartenenti al demanio comunale dovrà essere richiesta la relativa concessione di suolo pubblico.

Il soggetto passivo dell'imposta prima di iniziare la pubblicità è tenuto a presentare all'Ufficio Affissioni e Pubblicità apposita dichiarazione su modulo predisposto dallo stesso ufficio e messo a disposizione degli interessati nella quale debbono essere indicate le generalità e la residenza dell'interessato, il codice fiscale, la descrizione e le dimensioni del materiale pubblicitario, la località di esposizione o di svolgimento, gli estremi della concessione edilizia o del suolo pubblico ove prescritte.

La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di variazione della pubblicità che comportano la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, a seguito di ordinanza per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza stabilita dall'autorizzazione, spetta al titolare il solo rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento.

La dichiarazione per la pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, semprechè non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1,2,3 del D.Lgs 507/93 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza 1° Gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 6

Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente Regolamento.

Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 4 del presente Regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione del territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 19.

Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.

Alla formazione del piano provvede apposita Commissione formata dal personale degli uffici interessati quali affissioni, tributi, patrimonio, viabilità, Settore urbanistica e polizia municipale. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro venti giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione Edilizia o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma .

Dalla entrata in vigore del presente Regolamento e del piano generale degli impianti, viene dato corso alle istanze per le installazioni di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 507/93. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai provvedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Articolo 7

La deliberazione delle tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale, in deroga all'art. 3 della Legge n. 212/2000, entro la data di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio medesimo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, si intendono prorogate di anno in anno.

Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

Articolo 8

Suddivisione in categorie

Le località del territorio del Comune, sono suddivise in due categorie, speciale e normale in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione:

- dell'imposta sulla pubblicità
- del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.

Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione del 150% della tariffa base dell'imposta e del diritto.

La Giunta Comunale, con le modalità di cui all'art. 7, comma 1, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale per l'anno di riferimento, entro il limite massimo del 150% della tariffa base stabilita dalla legge. Quando non sono approvate modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.

Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente regolamento, per costituirne parte integrante, sotto la lettera A. La loro superficie complessiva non supera il trentacinque per cento (35%) di quella del "centro abitato" delimitato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con deliberazione della G.M. n. 1882 del 11/11/1994.

La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà superare il 50% di quella complessiva. L'evasione delle commissioni sarà, compatibilmente con la disponibilità degli impianti, effettuata nella medesima proporzione.

Articolo 9

Stagione turistica – maggiorazione tariffe.

Il Comune applica, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, per complessivi mesi quattro all'anno, corrispondenti ai seguenti periodi: maggio-giugno-luglio-agosto, una maggiorazione del 50% delle tariffe per la pubblicità e pubbliche affissioni di cui all'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 507/93.

La Giunta Comunale, con le modalità di cui all'art. 7, comma 1, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare per la durata della stagione turistica per l'anno di riferimento, entro il limite massimo del 50% delle tariffe, stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

Articolo 10
Presupposto dell'imposta

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici od aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni .

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività.

Articolo 11
Soggetto passivo

Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo periodo è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ad al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, il Comune notifica avviso di accertamento di rettifica, od invito al pagamento al soggetto indicato dal secondo periodo del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Articolo 12
Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni e le bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione tra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è vidimata dalla Società Master s.r.l., previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso l'utente è tenuto a pagare forfettariamente l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 50% del totale delle locandine.

L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt.12, commi 1 e 3, 13,14 commi 1 e 3, del D. Lgs. 507/93 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Articolo 13 Dichiarazioni

Ottenuta l'autorizzazione prevista, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare alla Società Master s.r.l. su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).

La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 180 giorni dalla richiesta.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

Nel caso in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1 e 3 D. Lgs. 507/93, si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui agli artt. 14 comma 3 e 15 del citato decreto, si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

L'ufficio preposto rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Articolo 14 Rettifica ed accertamento d'ufficio

Entro cinque anni dalla data in cui è stata – o avrebbe dovuto essere – presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso di accertamento notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R..

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

Articolo 15

Pagamento dell'imposta e del diritto

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale può essere effettuato anche a mezzo di c/c postale intestato al Comune di Massa. L'importo dovuto è arrotondato a Euro 1,00 per difetto se la frazione non è superiore a Euro 0,50 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai periodi 1 e 2 dell'art. 9 del presente regolamento. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli.

L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a Euro 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.

Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di c/c postale intestato al Comune di Massa, sia direttamente alla Società Master s.r.l. al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del c/c postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti.

Per il pagamento diretto, l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria Comunale.

La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni previste per Legge. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

Entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R.n. 642/1972) indirizzato al Comune. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 180 giorni dalla richiesta.

Articolo 16

Tariffe

Le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale nei termini previsti dall'art. 3, comma 1 del presente regolamento, vengono determinate con riferimento ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 507/93 per le diverse tipologie di pubblicità.

Articolo 17

Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà, secondo quanto disposto dal 1° comma dell'art.16 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per le fattispecie qui di seguito elencate:

- a) pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- c) pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 11 del presente regolamento e sottoscritta dallo stesso interessato. Il Funzionario responsabile può invitare, qualora occorra, il soggetto passivo a presentare all'Ufficio preposto, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovare i requisiti autocertificati, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

3. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma devono essere verificati direttamente dall'ufficio preposto attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili.

Quando ciò non sia possibile o sussistono incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Articolo 18 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione ed utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e gli avvisi riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stesse stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;

- i) le insegne, la targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
 - l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Tuttavia per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati, l'imposta è dovuta per l'intera superficie. Nel caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui sopra.
2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese registrate presso la Camera di Commercio.
3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del comma 1 compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio preposto pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

CAPO III IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 19 Finalità

Il Comune, a mezzo della Società Master s.r.l., assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 507/1993. I medesimi soggetti dovranno far pervenire le relative commissioni entro i cinque giorni precedenti la data di affissione.

La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente periodo deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti. A tale proposito si allega, sotto la lettera B, elenco degli impianti delle pubbliche affissioni di cui sopra.

I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato (allegato C).

I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune o alla Società Master s.r.l. sono collocati, dalla medesima, negli appositi spazi, nei limiti della capienza degli stessi.

I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi attribuiti a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti stabiliti dal regolamento, come da allegato D, sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità stabilite dal comma 1 dello stesso articolo.

Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su

proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dal regolamento degli impianti. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Articolo 20

Affissioni – prenotazioni – registro cronologico

L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio affissioni la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato direttamente dal Funzionario responsabile del servizio. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni 6 giorni apponendovi il suo visto, la data e la firma.

Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100% del diritto.

Articolo 21

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

I manifesti devono essere fatti pervenire alla Società Master s.r.l., nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio, fatta eccezione salvo per quelli connessi alla funzione di ufficiale di Governo attribuita al Sindaco (legge 267/2000, art. 54 comma 1).

I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

- a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
- b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

Per l'affissione dei manifesti e delle locandine pubblicate dagli uffici comunali, è necessario richiedere l'autorizzazione al Funzionario responsabile del controllo contabile sulla gestione, da far pervenire alla Società Master s.r.l. Per ottenere tale autorizzazione occorre presentare copia del materiale destinato all'affissione, che resterà agli atti.

Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro della Società Master s.r.l., con la data di scadenza prestabilita.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

Nei casi previsti dall'art. 22, commi 4 e 5 del D.Lgs. 507/93, il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi alla Società Master s.r.l. entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 180 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per trenta giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, la Società Master s.r.l. provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione

la commissione non viene annullata, la Società Master s.r.l. provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e l'ufficio comunale dispone entro sessanta giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. Per i manifesti non affissi si applicano le disposizioni di cui all'ultima parte del periodo precedente.

In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare la Società Master s.r.l. ad effettuare il conguaglio tra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

I manifesti pervenuti senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro trenta giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.

Le disposizioni previste dal D.Lgs. 507/93 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità, si applicano per quanto compatibile e non previsto in questo capo anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 22 Applicazioni e tariffe

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Le tariffe approvate con delibera della Giunta comunale nei termini previsti dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento, vengono determinate con riferimento ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 507/93 per le diverse tipologie di affissione.

Articolo 23 Riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle lettere b), c) e d) sono accertati e verificati con le stesse modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 17 del presente Regolamento.
3. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza.
4. La presenza all'interno del manifesto di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relativamente alla fattispecie previste dall'art. 20 del D. Lgs 507/93, mantiene la riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore ad un quarto della superficie complessiva del manifesto.

Articolo 24 Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, secondo le vigenti disposizioni normative in materia.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

CAPO IV SANZIONI – CONTENZIOSO – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 Sanzioni tributarie ed interessi

Per l'applicazione delle sanzioni e degli interessi nei casi di omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione e nei casi di omesso o tardivo pagamento dell'imposta si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 23 del D.Lgs. 507/93.

Articolo 26 Sanzioni amministrative

In applicazione di quanto disposto nell'art. 24 del citato decreto, per la violazione delle norme regolamentari stabilite dal Comune, si applica la sanzione da Euro 103,29 a 1.032,91. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 gg. dall'accertamento delle violazioni.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente saranno sequestrati, con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi. Nella stessa ordinanza sarà indicato il termine ultimo per chiedere la restituzione del materiale sequestrato e l'ammontare della cauzione da versare per ottenere il rilascio di quanto trattenuto.

Articolo 27 Contenzioso

Contro gli accertamenti relativi all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché per ogni controversia concernente l'imposta in questione è ammesso

ricorso con l'osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 31.12.92, n. 546 e successive modificazioni.

Articolo 28
Abrogazioni

Abrogato.

Articolo 29
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

3) di dare atto che le modifiche apportate al presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012;

4) di dare atto che il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni verrà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

Il presente atto è dichiarato di immediata esecuzione con separata votazione e come di seguito riportata:

Consiglieri presenti n. 32;

Consiglieri assenti n. 9 (Amorese Alessandro, Dagnini, Della Pina Riccardo, Giusti Giovanni, Neri, Ortori, Panesi, Pucci, Raffi);

Voti favorevoli n. 28;

Voti contrari n. =;

Astenuti n. 4 (Amorese Corrado, Benedetti, Caruso, Quietì).

“*****”

Allegati

- 1 - Allegato A - Elenco strade ubicate in categoria speciale (Allegato A.doc)
- 2 - Allegato B - Elenco impianti per affissioni istituzionali, sociali e prive di rilevanza economica (Allegato B.doc)
- 3 - Allegato C - Elenco Impianti Servizio Pubbliche Affissioni (Allegato C.doc)
- 4 - Allegato D - Impianti con autorizzazioni alla gestione diretta delle affissioni (Allegato D.doc)

Riferimenti

- 1 - Proposta di G.M. N° 320 del 2012

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to ANDREANI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BEDINI GIANCARLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Massa dal 16/07/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE dell'ALBO PRETORIO
F.to SANTANGELO LINA

ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo il 26/07/2012

Il Responsabile della Segreteria
F.to SANTANGELO LINA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Massa, li

Il Responsabile della Segreteria

Allegato A
Elenco strade ubicate in categoria speciale

Via Acquedotto
Via Ala
Via Alberica
Via Alfieri
Via Alighieri Dante
Via Angelini
Piazza Aranci
Via Arco del Salvatore
Via Ascoli
Via Aulla
Piazza Bad Kissingen
Via Baracchini (tratto dal Mare a Via Silcia)
Piazza Bastione
Via Battisti
Via Beatrice
Via Beccaria
Via Bergamini
Piazza Bertagnini
Piazza Betti Francesco
Via Betti Marcello
Via Bibolotti
Via Bigini
Via Bondano a Mare
Galleria Buonarroti
Via Cairoli
Via Camponelli
Via Carducci (tratto da P.zza IV Novembre a Via Croce
Via delle Carre
Via Casamicciola
Via Casola
Via del Casone (tratto da L.mare Ponente a V.le Pinete)
Via Cattaneo
Via Cavour
Via Celi
Viale Chiesa
(Via Circonvallazione)
Via Colombo
Piazza Conca
Via Croce
Piazza De Gasperi
Viale Democrazia
Via Puccini
Via Dieci Aprile
Via Don Sturzo

Via Donizetti
Piazza Duomo
Via Empoli
Via Esperanto
Via Europa
Via Fermi
Via Ferrari
Via Firenze (tratto da V.le Roma a Via Magliano)
Via Fortino S. Francesco (tratto da L.mare Levante a Via Silcia)
Via Galilei
Via Garosi
Via Ghirlanda
Via Giampaoli
Via Giorgini
Via Gramsci
Via Grosseto
Via Guglielmi
Via Guidoni
Via Isonzo
Via Istriana
Via San G.B. La Salle
Galleria Leonardo da Vinci
Via Lemmi
Piazza Liberazione
Via Lombardo
Via Lungobrugiano
Via Lungofrigido di Levante
Via Lungofrigido di Ponente
Via Lungomare di Levante
Via Lungomare di Ponente
Via Magliano (tratto da Via Rossini a Via Firenze)
Via Manzoni
Via Marconi
Via Marina Vecchia (tratto da Pzza Misericordia a Via Carducci)
Piazza Martana
Via Mascagni
Via Maternità
Via Mattei
Largo Matteotti
Viale Mazzini
Via Mercato
Piazza Mercurio
Via Meucci
Via dei Mille
Piazza Misericordia
Via Simon Musico
Via Pacinotti
Via Padova
Via Padre Ruggero Da Vezzano
Via Palestro

Piazza Palma
Piazza Partigiano
Via Pascoli
Via Patriota
Piazza Pellerano
Via Petrarca
Via Pinete
Via Pisa
Via Poggioletto
Piazza Portone
Via Prado (tratto da Piazza Martana a Via Democrazia)
Viale Puccini
Piazza Quattro Novembre
Viale Roma
Piazza Ronchi
Via Ronchi (tratto da Piazza Ronchi a Via Macchie)
Via Rosselli
Via Rossi Pellegrino
Via Rossini
Via San Leonardo (tratto da Piazza Betti a Via Venezia)
Via San Pietro
Via San Pio X
Via San Sebastiano
Piazza Santa Settimana
Galleria Sanzio Raffaele
Via Serchio
Piazza Sergente Paolicchi
Via Sforza
Viale Stazione
Via Tacca
Piazza Teatro
Via Traversa
Via Tribunale
Viale Trieste
Via Turati
Via Vittorio Veneto
Via Ventisette Aprile
Via Verona
Viale Vespucci
Via Vicenza
Via Villafranca
Via Volta
Via Zini
Via Zolezzi
Via Zoppi

Allegato B

**Elenco impianti per affissioni istituzionali, sociali e prive di rilevanza economica
Art. 3 comma 3 del D. Lgs. 507 del 15/11/1993**

VIA/P.ZA/LOC.	UBICAZIONE IMPIANTO	TIPOLOGIA	st.bif	st.bif	st.bif	st.bif	tab.	tab.	tab.	tab.
			140X200	200X140	140X100	100X140	140X200	200X140	140X100	100X140
Loc.	ALTAGNANA	Istituzionali / Sociali					X			
Loc.	ANTONA	Istituzionali / Sociali					X			
Loc.	ANTONA	Istituzionali / Sociali					X			
Via	ARTIGIANI	Istituzionali / Sociali	X							
Via	AURELIA OVEST	Istituzionali / Sociali	X							
Via	AURELIA OVEST	Istituzionali / Sociali	X							
Via	AURELIA OVEST	Istituzionali / Sociali	X							
Via	AURELIA OVEST	Istituzionali / Sociali	X							
Via	AURELIA OVEST	Istituzionali / Sociali	X							
Via	BAGAGLIONE	Istituzionali / Sociali					X			
Via	BARACCHINI	Istituzionali / Sociali	X							
Loc.	BERGIOLA	Istituzionali / Sociali					X			
Loc.	BORGO PONTE	Istituzionali / Sociali	X							
Loc.	CAGLIEGLIA	Istituzionali / Sociali					X			
Loc.	CANEVARA	Istituzionali / Sociali	X							
Via	CARDUCCI	Istituzionali / Sociali	X							
Via	CASAMICCIOLA	Istituzionali / Sociali	X							
Loc.	CASSETTE	Istituzionali / Sociali					X			
Loc.	CASSETTE	Istituzionali / Sociali					X			
Loc.	CASSETTE	Istituzionali / Sociali					X			
Via	CASONE	Istituzionali / Sociali	X							
Loc.	CASTAGNETOLA	Istituzionali / Sociali	X							
Loc.	CASTAGNOLA SOPRA	Istituzionali / Sociali	X							
Via	CROCE	Istituzionali / Sociali	X							
Via	CROCE	Istituzionali / Sociali	X							
V.le	DEMOCRAZIA	Istituzionali / Sociali	X							
L.go	DONNE PARTIGIANE	Istituzionali / Sociali	X							
Via	F.MARTINI	Istituzionali / Sociali	X							
Via	FOCE	Istituzionali / Sociali	X							
VIA	FORLANINI	Istituzionali / Sociali					X			
VIA	FORLANINI	Istituzionali / Sociali					X			
Loc.	FORNO	Istituzionali / Sociali	X							

Via	GRAMSCI	Istituzionali / Sociali	x								
Loc.	GRONDA	Istituzionali / Sociali					x				
Loc.	GUADINE	Istituzionali / Sociali					x				
P.za	ISTRIA	Istituzionali / Sociali	x								
P.za	IV NOVEMBRE	Istituzionali / Sociali	x								
Loc.	LAVACCHIO	Istituzionali / Sociali					x				
Via	LUNGOFRIGIDO	Istituzionali / Sociali	x								
Via	MARINA VECCHIA	Istituzionali / Sociali								x	
Via	MARINA VECCHIA	Istituzionali / Sociali								x	
Via	MARINA VECCHIA	Istituzionali / Sociali								x	
Via	MARINA VECCHIA	Istituzionali / Sociali								x	
Via	MARINA VECCHIA	Istituzionali / Sociali								x	
Via	MATTEI	Istituzionali / Sociali	x								
Via	MATTEONI	Istituzionali / Sociali	x								
Via	MELARO	Istituzionali / Sociali	x								
P.za	MERCATO	Istituzionali / Sociali					x				
P.za	MERCATO	Istituzionali / Sociali					x				
P.za	MERCATO	Istituzionali / Sociali					x				
P.za	MERCATO	Istituzionali / Sociali					x				
P.za	MERCURIO	Istituzionali / Sociali	x								
Via	MONTEGRAPPA	Istituzionali / Sociali	x								
Via	MULAZZO	Istituzionali / Sociali	x								
Via	MURA RINCHIOSTRA	Istituzionali / Sociali					x				
Via	OLIVETI	Istituzionali / Sociali	x								
Via	ORTOLA	Istituzionali / Sociali					x				
Via	PAPINO	Istituzionali / Sociali	x								
Loc.	PARIANA	Istituzionali / Sociali					x				
Loc.	PARIANA	Istituzionali / Sociali					x				
Via	PARTACCIA	Istituzionali / Sociali	x								
P.za	PELLERANO	Istituzionali / Sociali	x								
V.le	PINETE	Istituzionali / Sociali	x								
V.le	PINETE	Istituzionali / Sociali	x								
V.le	PINETE	Istituzionali / Sociali	x								
Via	POVEROMO	Istituzionali / Sociali	x								
V.le	PUCCINI	Istituzionali / Sociali	x								
Via	PULICHE	Istituzionali / Sociali	x								
Loc.	RESCETO	Istituzionali / Sociali					x				
Via	RICORTOLA	Istituzionali / Sociali	x								
V.le	ROMA	Istituzionali / Sociali	x								

V.le	ROMA	Istituzionali / Sociali	x							
V.le	ROMA	Istituzionali / Sociali	x							
V.le	ROMA	Istituzionali / Sociali	x							
V.le	ROMA	Istituzionali / Sociali	x							
V.le	ROMA	Istituzionali / Sociali	x							
P.za	RONCHI	Istituzionali / Sociali	x							
Via	ROSSELLI	Istituzionali / Sociali	x							
Via	ROSSELLI	Istituzionali / Sociali	x							
Via	ROSSINI	Istituzionali / Sociali	x							
Via	S.REMIGIO SOPRA	Istituzionali / Sociali	x							
Via	SALVETTI	Istituzionali / Sociali					x			
Via	SALVETTI	Istituzionali / Sociali					x			
Via	SAN G.B.LA SALLE	Istituzionali / Sociali	x							
Via	SAN LEONARDO	Istituzionali / Sociali	x							
V.le	STAZIONE	Istituzionali / Sociali	x							
Via	STRADELLA	Istituzionali / Sociali	x							
Via	TACCA	Istituzionali / Sociali								x
Via	TACCA	Istituzionali / Sociali								x
Via	TACCA	Istituzionali / Sociali								x
Via	TACCA	Istituzionali / Sociali								x
Via	TINELLI	Istituzionali / Sociali					x			
Via	5 VIE	Lutti				x				
Loc.	ALTAGNANA	Lutti								x
Loc.	ALTETA	Lutti				x				
Loc.	ANTONA	Lutti				x				
Via	AURELIA OVEST	Lutti				x				
Via	AURELIA OVEST	Lutti				x				
Via	AURELIA SUD	Lutti				x				
Via	BAGAGLIONE	Lutti				x				
Via	BARACCHINI	Lutti				x				
Loc.	BARGANA	Lutti								x
P.za	BASTIONE	Lutti				x				
Loc.	BERGIOLA	Lutti								x
Loc.	BORGO PONTE	Lutti				x				
Loc.	CAGLIEGLIA	Lutti								x
Loc.	CAGLIEGLIA	Lutti								x
P.za	CAPACCOLA	Lutti				x				
Via	CARDUCCI	Lutti				x				
Loc.	CASANIA	Lutti								x

Via	CASELLOTTO	Lutti			X					
Loc.	CASSETTE	Lutti							X	
Via	CASONE	Lutti			X					
Via	CASTAGNARA	Lutti			X					
Loc.	CASTAGNOLA SOPRA	Lutti			X					
Loc.	CASTAGNOLA SOTTO	Lutti			X					
Via	CROCELLO	Lutti			X					
Via	D'ANCONA	Lutti			X					
V.le	DEMOCRAZIA	Lutti			X					
V.le	DEMOCRAZIA	Lutti			X					
Via	F.MARTINI	Lutti			X					
Via	FESCIONE	Lutti			X					
Via	FOCE	Lutti			X					
Loc.	FORNO	Lutti			X					
Loc.	GUADINE	Lutti			X					
Via	INTERCOMUNALE	Lutti			X					
P.za	ISTRIA	Lutti			X					
P.za	ISTRIA	Lutti			X					
Loc.	LAVACCHIO	Lutti							X	
Via	MARCHETTI	Lutti			X					
Via	MARINA VECCHIA	Lutti			X					
Via	MARINA VECCHIA	Lutti			X					
Via	MASSA AVENZA	Lutti			X					
Via	MATTEI	Lutti			X					
P.za	MERCATO	Lutti								
P.za	MERCATO	Lutti								
P.za	MISERICORDIA	Lutti			X					
Via	MULAZZO	Lutti			X					
Via	OLIVETI	Lutti							X	
Via	PALESTRO	Lutti			X					
Via	PAPINO	Lutti			X					
Loc.	PARIANA	Lutti							X	
Via	PASCOLI	Lutti							X	
Via	PELLEGRINI	Lutti			X					
Via	PELLEGRINI	Lutti			X					
V.le	PINETE	Lutti			X					
V.le	PINETE	Lutti			X					
V.le	PINETE	Lutti			X					
Via	PISA	Lutti			X					

Via	PONTREMOLI	Lutti			x					
Via	POVEROMO	Lutti	x							
V.le	PUCCINI	Lutti			x					
Via	PULICHE	Lutti			x					
Via	QUERCIOLI	Lutti			x					
Via	REPUBBLICA	Lutti			x					
Loc.	RESCETO	Lutti								x
Via	RICORTOLA	Lutti			x					
Via	RISORGIMENTO	Lutti	x							
Loc.	ROCCA	Lutti			x					
V.le	ROMA	Lutti			x					
V.le	ROMA	Lutti			x					
V.le	ROMA	Lutti			x					
V.le	ROMA	Lutti			x					
Via	ROMANA S.C.	Lutti			x					
Via	RONCHI	Lutti			x					
Via	RONCHI	Lutti			x					
Via	ROSSELLI	Lutti			x					
Via	SALVETTI	Lutti			x					
Loc.	SAN CARLO	Lutti			x					
Via	SAN G. VECCHIO	Lutti			x					
Via	SAN G. VECCHIO	Lutti								x
Via	SAN LEONARDO	Lutti			x					
Via	SAN LEONARDO	Lutti			x					
Via	SAN LEONARDO	Lutti			x					
Via	SAN LORENZO	Lutti			x					
Via	SAN VITALE	Lutti			x					
Via	SAN VITALE	Lutti			x					
Via	SEI PONTI	Lutti			x					
V.le	STAZIONE	Lutti			x					
Via	STRADELLA	Lutti	x							
Via	TRIBUNALE	Lutti			x					
V.le	TRIESTE	Lutti								x
Via	UNNI	Lutti			x					
Via	VENETO	Lutti			x					
Via	VENEZIA	Lutti			x					
Via	VERDI	Lutti			x					
Via	XXIV MAGGIO	Lutti			x					
Via	ZECCA	Lutti			x					

Via	ZINI	Lutti			x				
Totale Generale			60	1	77	0	26	0	23

Allegato B Riepilogo Elenco pubblici per affissioni istituzionali, sociali e prive di rilevanza economica Art. 3 comma 3 del D. Lgs. 507 del 15/11/1993			
Tipologia Affissione	Tipologia Impianto		No. Impianti
Impianti per affissioni Istituzionali / Sociali	St.Bifacciale	140X200	57
	St.Bifacciale	200x140	0
	St.Bifacciale	140x100	0
	St.Bifacciale	100x140	0
	Tab.	140X200	26
	Tab.	200x140	0
	Tab.	140x100	9
	Tab.	100x140	0
	Totale		
Impianti per affissione lutti	St.Bifacciale	140X200	3
	St.Bifacciale	200x140	1
	St.Bifacciale	140x100	77
	St.Bifacciale	100x140	0
	Tab.	140X200	0
	Tab.	200x140	0
	Tab.	140x100	14
	Tab.	100x140	0
	Totale		

Allegato C Elenco Impianti Servizio Pubbliche Affissioni Art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993										
VIA/P.ZA/LOC.	UBICAZIONE IMPIANTO	TIPOLOGIA	st.bif	st.bif	st.bif	st.bif	tab.	tab.	tab.	tab.
			20	14	10	14	20	14	10	14
			0X	0X	0X	0X	0X	0X	0X	0X

Loc.	ALTETA	Bassi	X							
Via	CROCE	Bassi	X							
Via	MARINA VECCHIA	Bassi	X							
Via	MARINA VECCHIA	Bassi	X							
Via	MARINA VECCHIA	Bassi	X							
Via	MASSA AVENZA	Bassi	X							
Via	MASSA AVENZA	Bassi	X							
Via	MASSA AVENZA	Bassi	X							
Via	ROMAGNANO	Bassi	X							
Via	RONCHI	Bassi	X							
Via	RONCHI	Bassi	X							
Via	RONCHI	Bassi	X							
Via	ROSSELLI	Bassi	X							
Via	ROSSELLI	Bassi	X							
Via	SAN G. VECCHIO	Bassi								X
Via	SAN LEONARDO	Bassi	X							
Via	5 VIE	Commerciale	X							
Via	ANGELINI	Commerciale					X			
Via	ANGELINI	Commerciale					X			
Via	ASCOLI	Commerciale	X							
Via	AULLA	Commerciale	X							
Via	AURELIA OVEST	Commerciale	X							
Via	AURELIA OVEST	Commerciale	X							
Via	AURELIA OVEST	Commerciale	X							
Via	AURELIA OVEST	Commerciale	X							
Via	AURELIA OVEST	Commerciale	X							
Via	AURELIA OVEST	Commerciale	X							
Via	AURELIA OVEST	Commerciale	X							
Via	AURELIA OVEST	Commerciale	X							
Via	AURELIA OVEST	Commerciale	X							
Via	AURELIA OVEST	Commerciale	X							
Via	AURELIA OVEST	Commerciale		X						
Via	AURELIA OVEST	Commerciale		X						

Via	AURELIA OVEST	Commerciale		X																
Via	AURELIA OVEST	Commerciale		X																
Via	AURELIA OVEST	Commerciale		X																
Via	AURELIA OVEST	Commerciale		X																
Via	AURELIA OVEST	Commerciale		X																
Via	AURELIA OVEST	Commerciale		X																
Via	AURELIA OVEST	Commerciale		X																
Via	AURELIA OVEST	Commerciale		X																
Via	AURELIA OVEST	Commerciale		X																
Via	AURELIA OVEST	Commerciale		X																
Via	AURELIA OVEST	Commerciale		X																
Via	AURELIA OVEST	Commerciale		X																
Via	AURELIA SUD	Commerciale	X																	
Via	AURELIA SUD	Commerciale	X																	
Via	AURELIA SUD	Commerciale	X																	
Via	AURELIA SUD	Commerciale		X																
Via	AURELIA SUD	Commerciale		X																
Via	BAGAGLIONE	Commerciale	X																	
Via	BAGAGLIONE	Commerciale											X							
Via	BARACCHINI	Commerciale	X																	
Via	BARACCHINI	Commerciale	X																	
Via	BARACCHINI	Commerciale	X																	
Via	BARACCHINI	Commerciale	X																	
Via	BARACCHINI	Commerciale	X																	
Via	BASSA TAMBURA	Commerciale											X							
Via	BASSA TAMBURA	Commerciale											X							
Via	BASSA TAMBURA	Commerciale											X							
Via	BASSA TAMBURA	Commerciale											X							
Via	BASSA TAMBURA	Commerciale											X							
Via	BASSA TAMBURA	Commerciale											X							
Via	BASSA TAMBURA	Commerciale											X							
Via	BASSA TAMBURA	Commerciale																X		
Via	BASSA TAMBURA	Commerciale																X		
Via	BASSA TAMBURA	Commerciale																X		
Via	BASSA TAMBURA	Commerciale																X		
P.za	BASTIONE	Commerciale	X																	
P.za	BASTIONE	Commerciale	X																	
Via	BECCARIA	Commerciale	X																	

Via	BECCARIA	Commerciale		X									
Via	BECCARIA	Commerciale		X									
P.za	BETTI	Commerciale			X								
P.za	BETTI	Commerciale			X								
P.za	BETTI	Commerciale			X								
P.za	BETTI	Commerciale			X								
P.za	CAPACCOLA	Commerciale	X										
Via	CARDUCCI	Commerciale	X										
Via	CARDUCCI	Commerciale	X										
Via	CARDUCCI	Commerciale	X										
Via	CARDUCCI	Commerciale	X										
Via	CARDUCCI	Commerciale	X										
Via	CARDUCCI	Commerciale	X										
Via	CARDUCCI	Commerciale		X									
Via	CARDUCCI	Commerciale		X									
Via	CARDUCCI	Commerciale		X									
Via	CARDUCCI	Commerciale		X									
Via	CARRE	Commerciale	X										
Via	CARRE	Commerciale	X										
Via	CASAMICCIOLA	Commerciale	X										
Via	CASAMICCIOLA	Commerciale		X									
Via	CASAMICCIOLA	Commerciale		X									
Loc.	CASANIA	Commerciale						X					
Via	CASELLOTTO	Commerciale	X										
Via	CASOLA	Commerciale		X									
Via	CASOLA	Commerciale		X									
Via	CASOLA	Commerciale		X									
Via	CASTAGNARA	Commerciale	X										
Vill.io	CASTAGNARA	Commerciale						X					
Vill.io	CASTAGNARA	Commerciale						X					
Vill.io	CASTAGNARA	Commerciale						X					
Loc.	CASTAGNOLA SOPRA	Commerciale	X										
Via	CATTANEO	Commerciale			X								
Via	CATTANEO	Commerciale			X								
V.le	CHIESA	Commerciale		X									
V.le	CHIESA	Commerciale		X									
V.le	CHIESA	Commerciale		X									
V.le	CHIESA	Commerciale		X									

Via	CROCE	Commerciale	X																
Via	CROCE	Commerciale	X																
Via	CROCE	Commerciale	X																
Via	CROCE	Commerciale	X																
Via	CROCE	Commerciale		X															
Via	CROCE	Commerciale		X															
Via	CROCE	Commerciale		X															
Via	CROCE	Commerciale		X															
Via	CROCE	Commerciale		X															
Via	CROCE	Commerciale		X															
Via	D'ANCONA	Commerciale	X																
P.za	DE GASPERI	Commerciale	X																
P.za	DE GASPERI	Commerciale	X																
P.za	DE GASPERI	Commerciale		X															
P.za	DE GASPERI	Commerciale		X															
V.le	DEMOCRAZIA	Commerciale	X																
V.le	DEMOCRAZIA	Commerciale	X																
V.le	DEMOCRAZIA	Commerciale	X																
V.le	DEMOCRAZIA	Commerciale	X																
V.le	DEMOCRAZIA	Commerciale	X																
V.le	DEMOCRAZIA	Commerciale		X															
V.le	DEMOCRAZIA	Commerciale		X															
V.le	DEMOCRAZIA	Commerciale								X									
V.le	DEMOCRAZIA	Commerciale								X									
Via	DON L.STURZO	Commerciale		X															
Via	DON L.STURZO	Commerciale		X															
Via	DON L.STURZO	Commerciale		X															
Via	DON MINZONI	Commerciale	X																
Via	DON MINZONI	Commerciale	X																
Via	DON MINZONI	Commerciale		X															
Via	DONIZETTI	Commerciale	X																
Via	DONIZETTI	Commerciale		X															
Via	DONIZETTI	Commerciale		X															
L.go	DONNE PARTIGIANE	Commerciale	X																
Via	EMPOLI	Commerciale	X																
Via	EMPOLI	Commerciale	X																
Via	EMPOLI	Commerciale		X															

Via	EUROPA	Commerciale	X																
Via	EUROPA	Commerciale	X																
Via	EUROPA	Commerciale		X															
Via	F.LLI GRASSI	Commerciale																X	
Via	F.LLI GRASSI	Commerciale																X	
Via	F.LLI GRASSI	Commerciale																X	
Via	F.LLI GRASSI	Commerciale											X						
Via	F.LLI GRASSI	Commerciale										X							
Via	F.MARTINI	Commerciale	X																
Via	F.MARTINI	Commerciale	X																
Via	F.MARTINI	Commerciale	X																
Via	FANTONI	Commerciale		X															
Via	FANTONI	Commerciale		X															
Via	FESCIONE	Commerciale																	X
Via	FESCIONE	Commerciale																	X
Via	FESCIONE	Commerciale																	X
Via	FOCE	Commerciale	X																
Via	FOCE	Commerciale																X	
Via	FOCE	Commerciale																X	
VIA	FORLANINI	Commerciale											X						
VIA	FORLANINI	Commerciale											X						
VIA	FORLANINI	Commerciale											X						
VIA	FORLANINI	Commerciale											X						
VIA	FORLANINI	Commerciale																X	
VIA	FORLANINI	Commerciale																X	
VIA	FORLANINI	Commerciale																X	
VIA	FORLANINI	Commerciale																X	
VIA	FORLANINI	Commerciale																X	
Loc.	FORNO	Commerciale											X						
Loc.	FORNO	Commerciale											X						
Via	FOSSONE	Commerciale	X																
Via	FRANGOLA	Commerciale	X																
Via	FRANGOLA	Commerciale		X															
Via	GALILEI	Commerciale																	X
Via	GALILEI	Commerciale																	X
Via	GALILEI	Commerciale																	X
Via	GALILEI	Commerciale																	X
Via	GALILEI	Commerciale																	X
Via	GALILEI	Commerciale																	X
Via	GALILEI	Commerciale																	X
Via	GHIRLANDA	Commerciale																X	

Via	GHIRLANDA	Commerciale							X		
Via	GHIRLANDA	Commerciale							X		
Via	GRAMSCI	Commerciale	X								
Via	GRAMSCI	Commerciale	X								
Via	GRAMSCI	Commerciale	X								
Via	GRAMSCI	Commerciale		X							
Via	ISOLA	Commerciale	X								
P.za	ISTRIA	Commerciale	X								
Via	ISTRIANA	Commerciale	X								
Via	ISTRIANA	Commerciale	X								
P.za	IV NOVEMBRE	Commerciale	X								
P.za	IV NOVEMBRE	Commerciale	X								
P.za	IV NOVEMBRE	Commerciale		X							
P.za	IV NOVEMBRE	Commerciale		X							
P.za	IV NOVEMBRE	Commerciale		X							
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale	X								
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale	X								
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale	X								
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale	X								
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale	X								
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale	X								
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale	X								
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale	X								
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale	X								
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale		X							
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale		X							
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale		X							
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale		X							
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale		X							
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale		X							
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale		X							
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale		X							
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale		X							
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale		X							
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale		X							
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale		X							
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale		X							
Via	L. MARE LEVANTE	Commerciale		X							
Via	LODOLINA	Commerciale								X	
Via	LODOLINA	Commerciale								X	
Via	LODOLINA	Commerciale								X	

Via	LODOLINA	Commerciale							X		
Via	LODOLINA	Commerciale							X		
Via	LUNGOBRUGIANO	Commerciale						X			
Via	LUNGOBRUGIANO	Commerciale						X			
Via	LUNGOBRUGIANO	Commerciale						X			
Via	LUNGOFRIGIDO	Commerciale	X								
Via	LUNGOFRIGIDO	Commerciale	X								
Via	LUNGOFRIGIDO	Commerciale	X								
Via	LUNGOFRIGIDO	Commerciale	X								
Via	LUNGOFRIGIDO	Commerciale		X							
Via	LUNGOFRIGIDO	Commerciale		X							
Via	LUNGOFRIGIDO	Commerciale						X			
Via	LUNGOFRIGIDO	Commerciale						X			
Via	LUNGOFRIGIDO	Commerciale						X			
Via	LUNGOFRIGIDO	Commerciale						X			
Via	MANNINI	Commerciale		X							
Via	MANNINI	Commerciale		X							
Via	MANNINI	Commerciale		X							
Via	MARCHETTI	Commerciale	X								
Via	MARCHETTI	Commerciale		X							
P.za	MARCHINI	Commerciale	X								
Via	MARINA VECCHIA	Commerciale	X								
Via	MARINA VECCHIA	Commerciale								X	
Via	MARINA VECCHIA	Commerciale								X	
Via	MASCAGNI	Commerciale	X								
Via	MASCAGNI	Commerciale		X							
Via	MASCAGNI	Commerciale		X							
Via	MASSA AVENZA	Commerciale		X							
Via	MASSA AVENZA	Commerciale						X			
Via	MASSA AVENZA	Commerciale						X			
Via	MASSA AVENZA	Commerciale						X			
Via	MASSA AVENZA	Commerciale						X			
Via	MASSA AVENZA	Commerciale									X
Via	MASSA AVENZA	Commerciale									X
P.za	MATTATOIO	Commerciale							X		
P.za	MATTATOIO	Commerciale							X		
P.za	MATTATOIO	Commerciale							X		
P.za	MATTATOIO	Commerciale							X		
P.za	MATTATOIO	Commerciale							X		

P.za	MATTATOIO	Commerciale							X		
P.za	MATTATOIO	Commerciale							X		
Via	MATTEI	Commerciale	X								
Via	MATTEI	Commerciale	X								
Via	MATTEI	Commerciale	X								
Via	MATTEI	Commerciale	X								
Via	MATTEI	Commerciale	X								
Via	MATTEI	Commerciale		X							
Via	MATTEI	Commerciale		X							
Via	MATTEI	Commerciale		X							
Via	MATTEONI	Commerciale						X			
Via	MATTEONI	Commerciale						X			
Via	MATTEONI	Commerciale						X			
Via	MATTEONI	Commerciale						X			
P.za	MERCATO	Commerciale						X			
Via	MEUCCI	Commerciale	X								
Via	MEUCCI	Commerciale	X								
Via	MILLE	Commerciale						X			
Via	MILLE	Commerciale						X			
Via	MILLE	Commerciale						X			
Via	MILLE	Commerciale							X		
Via	MILLE	Commerciale							X		
Via	MILLE	Commerciale							X		
Via	MILLE	Commerciale							X		
Via	MONTEGRAPPA	Commerciale	X								
Via	MULAZZO	Commerciale		X							
Via	MURA RINCHIOSTRA	Commerciale						X			
Via	MURA RINCHIOSTRA	Commerciale						X			
Via	OLIVETI	Commerciale		X							
Via	OLIVETI	Commerciale		X							
Via	OLIVETI	Commerciale						X			
Via	OLIVETI	Commerciale						X			
Via	OLIVETI	Commerciale						X			
Via	OLIVETI	Commerciale						X			
Via	ORTOLA	Commerciale							X		
Via	ORTOLA	Commerciale							X		
Via	PADOVA	Commerciale		X							
Via	PALESTRO	Commerciale			X						
Via	PALESTRO	Commerciale			X						
Via	PALESTRO	Commerciale			X						

Via	PANDOLFINO	Commerciale	X																
Via	PAPINO	Commerciale	X																
Loc.	PARIANA	Commerciale							X										
Via	PARTACCIA	Commerciale	X																
Via	PARTACCIA	Commerciale	X																
Via	PATRIOTA	Commerciale	X																
Via	PATRIOTA	Commerciale		X															
Via	PATRIOTA	Commerciale		X															
Via	PATRIOTA	Commerciale		X															
Via	PELLEGRINI	Commerciale	X																
Via	PELLEGRINI	Commerciale	X																
P.za	PELLERANO	Commerciale	X																
P.za	PELLERANO	Commerciale		X															
P.za	PELLERANO	Commerciale		X															
P.za	PELLERANO	Commerciale		X															
Via	PIEVE	Commerciale		X															
Via	PIEVE	Commerciale		X															
V.le	PINETE	Commerciale	X																
V.le	PINETE	Commerciale	X																
V.le	PINETE	Commerciale	X																
V.le	PINETE	Commerciale	X																
V.le	PINETE	Commerciale	X																
V.le	PINETE	Commerciale	X																
V.le	PINETE	Commerciale	X																
V.le	PINETE	Commerciale	X																
V.le	PINETE	Commerciale		X															
V.le	PINETE	Commerciale		X															
V.le	PINETE	Commerciale		X															
V.le	PINETE	Commerciale		X															
V.le	PINETE	Commerciale		X															
V.le	PINETE	Commerciale		X															
V.le	PINETE	Commerciale		X															
V.le	PINETE	Commerciale		X															
V.le	PINETE	Commerciale		X															
V.le	PINETE	Commerciale		X															
V.le	PINETE	Commerciale		X															
Via	PISA	Commerciale		X															
Via	PONTREMOLI	Commerciale	X																
Via	PONTREMOLI	Commerciale		X															
Via	PONTREMOLI	Commerciale		X															
Via	PONTREMOLI	Commerciale		X															
Via	POVEROMO	Commerciale	X																

Via	PRADO	Commerciale	X																	
Via	PRADO	Commerciale	X																	
Via	PRADO	Commerciale		X																
Via	PRADO	Commerciale		X																
Via	PRADO	Commerciale																	X	
Via	PRADO	Commerciale																	X	
Via	PRADO	Commerciale																	X	
Via	PRADO	Commerciale																	X	
Via	PRADO	Commerciale																	X	
V.le	PUCCINI	Commerciale	X																	
V.le	PUCCINI	Commerciale	X																	
V.le	PUCCINI	Commerciale	X																	
V.le	PUCCINI	Commerciale	X																	
V.le	PUCCINI	Commerciale		X																
V.le	PUCCINI	Commerciale		X																
V.le	PUCCINI	Commerciale		X																
Via	PULICHE	Commerciale	X																	
Via	PULICHE	Commerciale	X																	
Via	PULICHE	Commerciale	X																	
Via	RATTI	Commerciale	X																	
Via	RATTI	Commerciale	X																	
Via	REPUBBLICA	Commerciale	X																	
Via	REPUBBLICA	Commerciale	X																	
Via	REPUBBLICA	Commerciale	X																	
Via	REPUBBLICA	Commerciale		X																
Via	REPUBBLICA	Commerciale		X																
Via	REPUBBLICA	Commerciale		X																
Via	REPUBBLICA	Commerciale		X																
Via	RICORTOLA	Commerciale	X																	
Via	RICORTOLA	Commerciale												X						
Via	RISORGIMENTO	Commerciale																	X	
Via	RISORGIMENTO	Commerciale																	X	
Via	RISORGIMENTO	Commerciale																	X	
Loc.	ROCCA	Commerciale	X																	
Loc.	ROCCA	Commerciale	X																	
V.le	ROMA	Commerciale	X																	
V.le	ROMA	Commerciale	X																	
V.le	ROMA	Commerciale	X																	

V.le	ROMA	Commerciale		X							
V.le	ROMA	Commerciale		X							
V.le	ROMA	Commerciale		X							
V.le	ROMA	Commerciale		X							
V.le	ROMA	Commerciale		X							
V.le	ROMA	Commerciale		X							
V.le	ROMA	Commerciale		X							
V.le	ROMA	Commerciale		X							
V.le	ROMA	Commerciale		X							
V.le	ROMA	Commerciale		X							
V.le	ROMA	Commerciale		X							
V.le	ROMA	Commerciale		X							
V.le	ROMA	Commerciale		X							
V.le	ROMA	Commerciale		X							
V.le	ROMA	Commerciale		X							
V.le	ROMA	Commerciale		X							
V.le	ROMA	Commerciale		X							
Via	ROMANA S.C.	Commerciale	X								
Via	ROMANA S.C.	Commerciale					X				
Via	ROMANA S.C.	Commerciale					X				
Via	ROMANA S.C.	Commerciale					X				
Via	ROMANA S.C.	Commerciale					X				
Via	ROMANA S.C.	Commerciale						X			
Via	ROMANA S.C.	Commerciale						X			
Via	ROMANA S.C.	Commerciale						X			
Via	ROMANA S.C.	Commerciale						X			
P.za	RONCHI	Commerciale	X								
P.za	RONCHI	Commerciale		X							
P.za	RONCHI	Commerciale		X							
Via	RONCHI	Commerciale		X							
Via	RONCHI	Commerciale		X							
Via	RONCHI	Commerciale		X							
Via	ROSSELLI	Commerciale	X								
Via	ROSSELLI	Commerciale	X								
Via	ROSSELLI	Commerciale		X							
Via	ROSSELLI	Commerciale		X							
Via	ROSSINI	Commerciale	X								
Via	ROSSINI	Commerciale	X								
Via	ROSSINI	Commerciale		X							
Via	ROSSINI	Commerciale		X							
L.GO	S.PELLICO	Commerciale	X								
Via	S.REMIGIO SOPRA	Commerciale	X								

Via	SAN CRISTOFORO	Commerciale							X	
Via	SAN CRISTOFORO	Commerciale							X	
Via	SAN CRISTOFORO	Commerciale							X	
Via	SAN G. VECCHIO	Commerciale						X		
Via	SAN G. VECCHIO	Commerciale						X		
Via	SAN G. VECCHIO	Commerciale						X		
Via	SAN G. VECCHIO	Commerciale						X		
Via	SAN G. VECCHIO	Commerciale						X		
Via	SAN G. VECCHIO	Commerciale							X	
Via	SAN G. VECCHIO	Commerciale							X	
Via	SAN G. VECCHIO	Commerciale							X	
Via	SAN G. B. LA SALLE	Commerciale	X							
Via	SAN G. B. LA SALLE	Commerciale		X						
Via	SAN LEONARDO	Commerciale	X							
Via	SAN LEONARDO	Commerciale	X							
Via	SAN LEONARDO	Commerciale		X						
Via	SAN LEONARDO	Commerciale		X						
Via	SAN LEONARDO	Commerciale		X						
Via	SAN LEONARDO	Commerciale						X		
Via	SAN LEONARDO	Commerciale						X		
Via	SAN LEONARDO	Commerciale							X	
Via	SAN LEONARDO	Commerciale							X	
Via	SAN LEONARDO	Commerciale							X	
Via	SAN LORENZO	Commerciale	X							
Via	SAN VITALE	Commerciale	X							
Via	SAN VITALE	Commerciale		X						
Via	SAN VITALE	Commerciale		X						
Loc.	SANTA LUCIA	Commerciale						X		
Loc.	SANTA LUCIA	Commerciale						X		
Via	SCIESA	Commerciale	X							
V.le	STAZIONE	Commerciale	X							
V.le	STAZIONE	Commerciale	X							
V.le	STAZIONE	Commerciale	X							
V.le	STAZIONE	Commerciale	X							
V.le	STAZIONE	Commerciale	X							
V.le	STAZIONE	Commerciale	X							
V.le	STAZIONE	Commerciale	X							
V.le	STAZIONE	Commerciale	X							

V.le	STAZIONE	Commerciale	X																	
V.le	STAZIONE	Commerciale	X																	
V.le	STAZIONE	Commerciale	X																	
V.le	STAZIONE	Commerciale	X																	
V.le	STAZIONE	Commerciale		X																
V.le	STAZIONE	Commerciale		X																
V.le	STAZIONE	Commerciale		X																
V.le	STAZIONE	Commerciale		X																
V.le	STAZIONE	Commerciale		X																
V.le	STAZIONE	Commerciale		X																
V.le	STAZIONE	Commerciale		X																
Via	STRADELLA	Commerciale	X																	
Via	STRADELLA	Commerciale	X																	
Via	TACCA	Commerciale																		X
Via	TACCA	Commerciale																		X
Via	TACCA	Commerciale																		X
Via	TACCA	Commerciale																		X
Via	TAGLIAMENTO	Commerciale	X																	
Via	TAGLIAMENTO	Commerciale		X																
Via	TINELLI	Commerciale											X							
V.le	TRIESTE	Commerciale		X																
V.le	TRIESTE	Commerciale		X																
V.le	TRIESTE	Commerciale		X																
V.le	TRIESTE	Commerciale		X																
V.le	TRIESTE	Commerciale		X																
V.le	TRIESTE	Commerciale		X																
Via	TRIESTE	Commerciale		X																
Via	TRIESTE	Commerciale		X																
V.le	TRIESTE	Commerciale												X						
V.le	TRIESTE	Commerciale												X						
V.le	TRIESTE	Commerciale												X						
V.le	TRIESTE	Commerciale												X						
Via	VENETO	Commerciale	X																	
Via	VENEZIA	Commerciale	X																	
Via	VENTURINI	Commerciale	X																	
Via	VENTURINI	Commerciale		X																
Via	VENTURINI	Commerciale		X																
Via	VENTURINI	Commerciale								X										
Via	VENTURINI	Commerciale								X										
Via	VERDI	Commerciale	X																	

Via	VERDI	Commerciale	x															
Via	VERDI	Commerciale	x															
Via	VERDI	Commerciale	x															
Via	VERDI	Commerciale	x															
Via	VERDI	Commerciale	x															
Via	VERDI	Commerciale	x															
Via	VERDI	Commerciale		x														
Via	VERDI	Commerciale		x														
Via	VERDI	Commerciale		x														
Via	VERONA	Commerciale		x														
V.le	VESPUCCI	Commerciale	x															
V.le	VESPUCCI	Commerciale	x															
V.le	VESPUCCI	Commerciale		x														
V.le	VESPUCCI	Commerciale		x														
V.le	VESPUCCI	Commerciale					x											
V.le	VESPUCCI	Commerciale					x											
Via	X APRILE	Commerciale	x															
Via	XXIV MAGGIO	Commerciale		x														
Via	XXIV MAGGIO	Commerciale		x														
Via	XXIV MAGGIO	Commerciale		x														
Via	XXVII APRILE	Commerciale												x				
Via	XXVII APRILE	Commerciale												x				
Via	ZECCA	Commerciale	x															
Via	ZINI	Commerciale	x															
Via	ZINI	Commerciale	x															
Via	ZINI	Commerciale		x														
Via	ZOLEZZI	Commerciale	x															
Via	ZOLEZZI	Commerciale	x															
Via	ZOLEZZI	Commerciale		x														
Via	ZOLEZZI	Commerciale		x														
Totale Generale			233	183	11	4	62	48	31	2								

Allegato C Riepilogo Elenco Impianti Servizio Pubbliche Affissioni Art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993			
Tipologia Affissione	Tipologia Impianto		No. Impianti
Impianti per affissioni bassi	St.Bifacciale	140X200	15
	St.Bifacciale	200x140	0
	St.Bifacciale	140x100	0
	St.Bifacciale	100x140	0
	Tab.	140X200	0
	Tab.	200x140	0
	Tab.	140x100	1
	Tab.	100x140	0
	Totale		
Impianti per affissioni commerciali	St.Bifacciale	140X200	218
	St.Bifacciale	200x140	183
	St.Bifacciale	140x100	11
	St.Bifacciale	100x140	4
	Tab.	140X200	62
	Tab.	200x140	48
	Tab.	140x100	30
	Tab.	100x140	2
	Totale		

<p style="text-align: center;">Allegato D Impianti per i quali sono state rilasciate autorizzazioni alla gestione diretta delle affissioni</p>		
Ubicazione Impianto	Tipologia	Numero
Via Bassa Tambura	poster	1
Via Casola (campo sportivo)	poster	3
Via Dorsale	poster	8
Via Galliano	poster	7
Via Lungomare Levante	poster	3
Via Oliveti	poster	3
Via Pascoli	poster	2
Viale delle Pinete	poster	5
Viale Repubblica	poster	2
Viale Risorgimento	poster	1
Viale Roma	poster	3
Via Rossini	poster	4
Via San Leonardo	poster	3

Via Simon Musico	poster	3
Via XXVII Aprile	poster	2
Totale		50
Viale Chiesa	trespolo	1
Piazza De Gasperi	trespolo	1
Piazza Pellerano	trespolo	2
Viale delle Pinete	trespolo	2
Piazza IV Novembre	trespolo	1
Viale Roma	trespolo	1
Totale		8